



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ORDINANZA

Letti gli atti, sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi a Reggio Emilia in data 18.11.2015, relativa a XXXXXXXXXX, nato a VENEZIA (VE) il XXXX1 ed allo stato internato in via provvisoria presso l'O.P.G. di Reggio Emilia;

Considerato che lo XXXX, in data 24-09-2015, ha presentato reclamo ex art. 35-bis O.P. in ordine al suo stato di internamento, assumendo che lo stesso sia attualmente eseguito in violazione di legge, con attuale e grave pregiudizio dei suoi diritti.

A fondamento del proposto reclamo, l'internato deduce che l'attuale modalità di esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui è sottoposto continua ad esplicitarsi all'interno della struttura dell'O.P.G. di Reggio Emilia, e non già all'interno di apposita R.E.M.S., come invece disposto dalla legge, in particolare dall'art. 3-ter D.L. 211/2011, convertito in L. 9/2012.

Rileva, sul punto, che l'O.P.G., dal 1-04-2015, risulta abolito per legge, la quale dispone che le misure di sicurezza detentive siano eseguite esclusivamente presso le R.E.M.S., strutture di esclusiva "gestione sanitaria" e non "penitenziaria".

Osserva, infine, il reclamante che i requisiti tecnico-sanitari dell'O.P.G. non corrispondono a quelli previsti per le R.E.M.S.

Tutto quanto sopra, secondo il reclamante, in aperta violazione di legge nonché dell'art. 13 Cost., che consente legittime privazioni della libertà personale nei soli casi e modi previsti dalla legge.

E' stata svolta istruttoria, richiedendo informazioni al D.A.P. e chiamando in causa le parti (Amministrazioni) ritenute interessate alla vicenda: l'Amministrazione Penitenziaria e la Regione Veneto, posto il principio, stabilito dal citato art. 3-ter del D.L. n. 211/2011 in base al quale i soggetti devono essere collocati nelle strutture insistenti sui territori di provenienza.

Il reclamante, infatti, risulta residente nella regione VENETO.

E' giunta, in vista dell'odierna udienza, una memoria da parte del D.A.P.

Quanto alla Regione Veneto, la stessa, regolarmente citata, è comparsa all'odierna udienza facendo osservazioni.

D.A.P.

Il D.A.P., mediante articolata memoria, valida per tutti i reclamanti (internati nell'O.P.G. di Reggio Emilia), evidenzia come, l'Amministrazione penitenziaria, sia, in sostanza (e salvo un periodo temporalmente limitato di assistenza all'apparato amministrativo che

dovrà/deve gestire le R.E.M.S.) tenuta ad assegnare alle varie R.E.M.S. regionali i soggetti destinatari di una misura di sicurezza detentiva (O.P.G. o C.C.C.), quindi a trasferire gli attuali internati presenti negli (ex) O.P.G. e C.C.C. presso la varie R.E.M.S., seguendo il criterio primario della "regionalizzazione".

Elenca, infine, gli adempimenti che il D.A.P. ha posto in essere per trovarsi "pronto" alla faticosa data del 1-04-2015.

In termini generali, pertanto, ritiene che la normativa primaria abbia appunto "sanitarizzato" le R.E.M.S., assegnando l'esclusiva gestione della stesse alle Regioni e residuando – come detto – al D.A.P. (siccome organo "centrale" e con competenza nazionale) il compito delle assegnazioni alle varie R.E.M.S., previo monitoraggio continuo dell'individuazioni delle R.E.M.S. con "posti liberi".

Con riferimento poi ai soggetti internati c/o l'O.P.G. di Reggio Emilia, il D.A.P. evidenzia che gli stessi, alla data del 31-08-2015, fossero ancora 231 e come 16 degli internati ancora presenti provengano dalla Regione Veneto.

L'Amministrazione Penitenziaria evidenzia, ancora, come le due strutture REMS presenti sul territorio Emilia-Romagna, ovvero Casa degli Svizzeri a Bologna, con una capienza di 14 posti e Casale di Mezzani a Parma, con una capienza di 10 posti, siano attive dal 1 aprile 2015 e come le stesse, allo stato, siano già al limite della capienza e, pertanto, non siano in grado di ospitare ulteriori pazienti.

In conclusione, ribadisce e sottolinea come il D.A.P. proceda a monitoraggio costante circa la disponibilità di posti presso le R.E.M.S. esistenti sul territorio regionale e come notevolissime siano le difficoltà, spesso traducendosi in impossibilità oggettive, di assegnazione/trasferimento presso le R.E.M.S., appunto per indisponibilità oggettiva di posti.

Da ciò deriva l'assenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione Penitenziaria circa gli eventuali pregiudizi agli internati di Reggio Emilia, e comunque l'estraneità dall'Amministrazione Penitenziaria ad un obbligo di *facere*.

REGIONE VENETO

Rileva la Regione Veneto come sia in fase di attuazione una REMS a Nogara che potrà ospitare 40 pazienti.

E' previsto che la struttura verrà ultimata a ottobre 2016.

Sono poi in fase di attuazione altre strutture che, tuttavia, non verranno ultimate prima di tre anni.

E' previsto che cinque degli attuali internati nell'O.P.G. di Reggio Emilia vengano a breve dimessi con presa in carico sul territorio.

La Regione Veneto, ancora, evidenzia come, rispetto ai 33 internati della regione presenti nell'O.P.G. di Reggio Emilia al 31-03-2015, allo stato il numero degli stessi si sia ridotto a 16.

Rileva, pertanto, come la Regione Veneto abbia portato avanti alacremente il lavoro prodromico finalizzato alla dimissione dei pazienti dall'O.P.G.

Questa la sintesi degli atti acquisiti in sede istruttoria.

Le parti presenti hanno concluso come segue:

IL D.A.P.-: dichiarare insussistente il pregiudizio grave ed attuale e comunque NON condannare ad alcun *facere* l'Amministrazione Penitenziaria.

II RECLAMANTE: accogliere il reclamo ed adottare i necessari provvedimenti.

Il P.M.: chiede che il reclamo venga accolto e che si disponga che la Regione Veneto metta a disposizione, in tempi brevi, una struttura sanitaria conforme alla legge, anche provvisoria.

Tutto ciò premesso, va osservato quanto segue.

In via preliminare

Violazione dell'art. 13 Cost. ed ammissibilità del reclamo

Il reclamante ritiene che la modalità attuale di esecuzione della misura di sicurezza a lui applicata sia lesiva della sua libertà personale ai sensi dell'art.13 Cost..
L'affermazione è fondata nei termini che seguono.

L'invocato art. 13 Cost. statuisce che la limitazione della libertà personale avvenga sulla base di provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria nei soli "casi" e "modi" previsti dalla legge.

Ne consegue, in materia di misure di sicurezza detentive, che "il modo" di esecuzione delle stesse debba oggi esclusivamente attuarsi nelle forme del "ricovero presso le R.E.M.S".

Il reclamante è persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva su disposizione della A.G. (per accertata pericolosità sociale).

Sussiste, pertanto, il titolo giuridico limitativo della sua libertà personale, coincidente, appunto, nell'ordinanza che ha applicato la misura di sicurezza detentiva provvisoria in corso.

Nel caso di specie, pertanto, l'internamento in sé risulta doveroso, in quanto supportato da legittimo titolo giuridico, e non viola, in questi termini, l'art. 13 Cost.

Tuttavia, la normativa primaria oggi vigente dispone che **l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sia operata esclusivamente mediante il ricovero in R.E.M.S..**

Pertanto la permanenza in O.P.G. – intesa come struttura – pone problemi di verifica circa la legalità o meno della situazione di fatto in capo ai reclamanti, sottoposti ad internamento già prima dell'entrata in vigore della L. n. 81/14 (che ha fissato al 31.3.2015 la chiusura degli O.P.G.), ma non ancora trasferiti presso alcuna R.E.M.S..

Per quanto sopra, il reclamante ha pieno diritto al trasferimento presso una R.E.M.S., siccome unica legittima modalità esecutiva della misura di sicurezza (art. 3-ter D.L. 211/11, convertito in L.9/2012) cui, va ribadito, continua a dover essere sottoposto.

Una differente modalità di internamento, quale quella attualmente in essere, si pone, pertanto, in violazione della legge di riferimento e, pertanto, al di fuori dei "modi" di cui all'art. 13 Cost..

Risulta, pertanto, evidente che ci si trovi innanzi ad una situazione di fatto palesemente illegittima ed in violazione dell'art. 13 della Costituzione.

Ammissibilità del reclamo ed Amministrazioni interessate al rimedio.

L'art. 35-bis O.P. consente il reclamo giurisdizionale a fronte (art. 69, co. 6, lett. b) di *"inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e del relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave*

pregiudizio all'esercizio di diritti'.

L'ambito di applicazione oggettiva del citato art 35-bis O.P. deve essere delimitato alla luce del complesso delle normative costituenti l'Ordinamento Penitenziario, fra le quali si deve fare riferimento in primo luogo all'art. 62 L. 354/75 (Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive), nel quale sono elencate le 4 tipologie di strutture approntate a tal fine: colonie agricole, case di lavoro, **case di cura e custodia** e **ospedali psichiatrici giudiziari**.

Ebbene, in base ad un'interpretazione sistematica di tale norma, in relazione al quadro normativo attualmente vigente, gli ultimi due punti di tale elenco, che indicano i **luoghi materiali** nei quali eseguire le misure detentive del **ricovero in Casa di Cura e Custodia** e del **ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario** di cui all'art. 215 c.p. (testo lasciato invariato dalla novella del 2011-2014, ed invero anche da quella del 1975, recando ancora al punto 3) l'indicazione del "manicomio giudiziario"), non possono, oggi, che riferirsi in maniera univoca alle (costituite o costituende) **R.E.M.S.**

La norma di cui all'art. 35-bis O.P. va quindi correttamente letta unitamente alla "nuova" disciplina inerente le modalità esecutive delle misure di sicurezza personali detentive, pena la mancata tutela dei diritti fondamentali degli internati.

Ancora, va poi osservato come, essendo le R.E.M.S. le uniche strutture nelle quali debbono eseguirsi le misure di sicurezza detentive, ed essendo assegnato alla magistratura di sorveglianza il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione/gestione delle misure di sicurezza (l'art. 69 n. 3 O.P. recita che il magistrato di sorveglianza "sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali"), la stessa deve necessariamente poter dispiegare i propri poteri istituzionali anche in relazione a tali nuove strutture.

Il Magistrato di Sorveglianza, poi, ai sensi del disposto dall'art. 69, co. 5, capoverso, O.P., "Impartisce...disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".

Tutto ciò osservato, poiché il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia deve sovrintendere alle misure di sicurezza personali in esecuzione nei confronti delle persone insistenti sul territorio ricadente sotto la propria giurisdizione ed ha il potere di impartire disposizioni cogenti atte a far cessare le violazioni dei diritti nei confronti degli internati, i reclami presentati dai soggetti internati nell'(ex)OPG di Reggio Emilia, correttamente, debbono potere essere vagliati dal suddetto magistrato di sorveglianza.

Invero, quanto alle "norme" violate che portano a grave ed attuale pregiudizio all'esercizio dei diritti in capo ai reclamanti, è chiaro che – fermo quanto meglio appresso – nel caso di specie risulta violato addirittura il principio cardine inerente la nuova disciplina relativa all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, quindi il precetto "madre", e non "semplicemente" disposizioni ulteriori ivi contenute.

L'odierno reclamo deve quindi ritenersi pienamente ammissibile.

Amministrazioni Interessate.

Il quadro normativo così delineato ed i rilievi di cui sopra evidenziati, all'evidenza legittimano - oltre all'Amministrazione Penitenziaria - la Regione Veneto come Amministrazione Interessata al presente reclamo, quindi "parte" soggetta ai potenziali provvedimenti di cui all'art. 35-bis O.P., per il principio, del quale si è già detto, di cui all'art. 3-ter D.L. n. 211/2011, della territorialità nell'esecuzione delle misure di sicurezza

detentive.

Del resto, alla Regione compete la Sanità Regionale e poiché alle Regioni compete l'edificazione, quindi la gestione della R.E.M.S., ecco che, necessariamente, queste divengono Amministrazione e non semplice "parte" interessata (posto che eroga servizi sanitari) alle vicende inerenti i soggetti destinatari di misure di sicurezza detentive personali (da eseguire ovvero) in esecuzione.

Non solo, come detto, la Regione deve erogare la prevista assistenza sanitaria agli internati, predisponendo specifici e personalizzati programmi terapeutici.

Ne consegue che, trattandosi di reclamanti residenti sul territorio veneto, necessariamente la Regione interessata è, appunto, il Veneto, anche perché, come sia pur incidentalmente rilevato, la Regione Emilia-Romagna ha ottemperato all'obbligo di legge di istituire le REMS alla data del 1 aprile 2015 e naturalmente i pazienti ivi ospitati provengono dalla regione Emilia-Romagna, posto il principio della territorialità già evidenziato.

Ribadito, quindi, che sussiste, nei termini oggettivi sopra delineati una violazione del disposto di cui all'art. 13 Cost, che il reclamo è ammissibile, che le Amministrazioni interessate al reclamo sono quella penitenziaria nonché la Regione Veneto, va verificato se vi sia "pregiudizio grave ed attuale" e quale sia la P.A. cui è attribuibile la situazione di fatto che viola i diritti del reclamante.

Nel merito della vicenda.

E' fuor di dubbio che l'O.P.G., inteso come struttura ove si eseguono le misure di sicurezza del ricovero in O.P.G. e dell'assegnazione in C.C.C. è tecnicamente "chiuso" dal 31-03-2015, o meglio dal 1-04-2015.

La L.81/14, ultima emanata dal 2008 (anno di entrata in vigore del D.P.C.M. 1.4.2008, e contenente la prima disciplina volta al superamento degli O.P.G.), non ha più prorogato il termine previsto originariamente dall'art. 3-ter D.L. 211/2011 convertito con L.9/12 e successivamente prorogato (D.L. 25.3.2013 n.24 poi convertito con L.57/2013).

Pertanto, "***a decorrere dal 31-03-2015 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui al comma2...***".

Gli (ex) internati, pertanto debbono essere trasferiti nelle R.E.M.S. (appunto le strutture sanitarie di cui al comma 2 ..).

Tale incombenza è assegnata al D.A.P. che, in linea tendenziale (di regola, recita la norma) deve trasferirli c/o le R.E.M.S. presenti nelle Regioni di provenienza degli internati, per intuibili ragioni di agevolazione del mantenimento delle relazioni famigliari e di legame con il territorio di provenienza.

Le R.E.M.S sono strutture sanitarie regionali, dirette da un dirigente sanitario e precisamente regolate quanto a requisiti tecnico-strutturali (sia sotto il profilo sanitario che di sicurezza): sul punto risultano emanati – a partire dal d.p.c.m. 1.4.2008 – i vari provvedimenti da parte del Ministro della Salute di concerto con quello della Giustizia (Decreto M. Salute 1.10.2012), quindi l'Accordo Stato-Regioni-Provincie Autonome del 26/2/2015, contenente in dettaglio le "disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in attuazione del D.M. 1.10.2012 emanato in applicazione dell'art. 3-ter co.2 D.L. 211/11 convertito con modificazioni dalla L.9/2012, modificato ulteriormente con D.L. 31.3.2014 n.52, convertito con L.81/2014, e che determina, peraltro, le attività di competenza delle Amministrazioni interessate. Le parti firmatarie dell'Accordo, così interpretano ed applicano la normativa primaria di riferimento: nell'

Accordo si sancisce che (premessa) *“le REMS sono strutture sanitarie che ospitano persone in misura di sicurezza detentiva, che rispondono ai requisiti di accreditamento previsti dal D.P.R. 14.1.1997 e dal Decreto Ministro della Salute 1.10.2012; I diritti delle persone internate negli O.P.G. sono disciplinati dalla normativa penitenziaria di cui alla L.354775 (...); Le Regioni e le Province Autonome devono garantire l'accoglienza nella proprie R.E.M.S. di persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva residenti nel proprio ambito territoriale (...), (art.1) “Al fine di assegnare gli internati attualmente ricoverati in O.P.G. alle R.E.M.S., il Ministero della Salute comunica all’A.G. ed al D.A.P. entro e non oltre il 15.3.2015 l’avvenuta individuazione e l’effettiva attivazione al 31.3.2015 delle R.E.M.S. da parte della Regioni e Province Autonome (...), “il D.A.P. sulla base delle predette indicazioni si impegna ad assegnare e trasferire presso le R.E.M.S gli internati presso gli O.P.G. (...) (art.3) i Procedimenti di ammissione alla R.E.M.S. ... e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sono svolti a cura del personale amministrativo delle R.E.M.S. Sono altresì di competenza del personale amministrativo delle R.E.M.S. i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di Sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (...).*

Le R.E.M.S., pertanto, in quanto strutture sanitarie di pertinenza e gestione in capo alla Sanità Regionale, sono edificate dalle Regioni.

Di fatto, il reclamante continua ad essere “gestito” presso l’(ex) O.P.G. di Reggio Emilia. L’istituto di che trattasi, notoriamente, non risponde ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al Decreto del Ministro della Salute del 1-10-2012, adottato in concerto con il Ministero della Giustizia, quindi (B) che L’istituto “.. è di completa gestione dell’Amministrazione Penitenziaria, fatto salvo il Servizio Sanitario che eroga, con la Unità Operativa Complessa Salute in Carcere”, dell’attuale Azienda USL 11, prestazioni di cura, prevenzione cura e riabilitazione negli spazi e nelle forme organizzative consentite dall’Ordinamento Penitenziario ...”

Come anticipato, il D.A.P. ha precisato di aver periodicamente interpellato le REMS insistenti sul territorio nazionale al fine di verificare la sussistenza di posti letto per i pazienti internati nell’OPG di Reggio Emilia, ma senza successo.

Ciò considerato, il DAP rileva come, constatata questa condizione di impossibilità di allocare gli internati nelle nuove strutture sanitarie, non abbia comunque potuto sottrarsi al dovere legale di esecuzione delle misure di sicurezza disposte dall’Autorità Giudiziaria.

E’ evidente, allora, come l’attuale situazione di fatto nella quale si trova il reclamante determini una pacifica violazione dei suoi diritti inerenti l’esecuzione della misura di sicurezza cui è sottoposto: diritti ad essere trasferito in una R.E.M.S. ed essere colà soggetto ai previsti trattamenti terapeutico-riabilitativi, volti (soprattutto) alla cura della problematica psichiatrica cui è afflitto, ed intimamente connessa alla pericolosità sociale di cui è portatore.

Lesione del diritto (alla corretta esecuzione della misura di sicurezza e della salute) grave – quanto agli effetti - ed in atto dal 1-04-2015 e perdurante allo stato, cui va posto rimedio.

Va, doverosamente, puntualizzato e ribadito come la situazione di fatto in cui si trova il reclamante è sì non conforme ai parametri legali previsti dalla normativa primaria indicata e, nei termini chiariti, dei “modi” di cui all’art. 13 Cost., ma non già illecita, siccome non causata da una condotta materiale positiva sorretta da precipua volontà di cagionare detto effetto.

Ciò precisato, e passando all'esame delle posizioni delle Amministrazioni interessate alla vicenda, si osserva quanto segue:

Quanto al D.A.P., come anticipato, ciò che avrebbe dovuto fare per evitare la permanenza del reclamante nell'(ex) O.P.G. di Reggio Emilia sarebbe stata l'organizzazione e l'esecuzione del relativo trasferimento presso la competente (in termini di regione di provenienza o secondo il previsto criterio nei casi di persone straniere o senza fissa dimora) R.E.M.S..

Tuttavia, nel caso di specie, come evidenziato, ciò presuppone la presenza di una R.E.M.S. in cui trasferire l'internato.

Ma, poiché non sussiste – allo stato – la struttura sanitaria di che trattasi nella regione di residenza del reclamante - è evidente che alcuna contestazione può farsi al D.A.P.

Non solo, l'Amministrazione Penitenziaria ha chiarito come sia costante il monitoraggio dei posti disponibili all'interno delle R.E.M.S. esistenti, sì da celermente procedere ai prescritti trasferimenti ogni qual volta si liberi un posto.

Tuttavia, poiché la gestione all'interno delle nuove strutture in cui si devono svolgere le misure di sicurezza psichiatriche detentive deve, per legge, essere a carattere esclusivamente sanitario, mentre, allo stato, all'interno dell'O.P.G. di Reggio Emilia si protrae un'illegittima commistione tra gestione sanitaria e gestione penitenziaria, si impone al D.A.P. di esonerare il proprio personale di Polizia Penitenziaria dal servizio all'interno dell'O.P.G. di Reggio Emilia, personale che verrà sostituito con personale sanitario.

REGIONE VENETO.

Come anticipato, la Regione Veneto, che ha presenziato all'odierna udienza, ha rilevato come, allo stato, non esista una REMS sul territorio regionale e come la prima struttura in fase di attuazione sarà pronta soltanto nel prossimo mese di ottobre e, pertanto, con grave ritardo rispetto al termine, già scaduto, del 1 aprile 2015.

Ciò che rileva in questa sede è la situazione di fatto e la verifica se questa sia riconducibile, o no, alla Regione VENETO.

Orbene, per quanto sin'ora delineato, è indubbio che la mancata attivazione (quantomeno ad oggi) delle R.E.M.S. di pertinenza regionale non può che essere attribuita alla Regione Veneto e che ciò abbia determinato e determini tutt'ora il mancato trasferimento degli internati presso l'(ex) O.P.G. di Reggio Emilia residenti in Veneto nelle R.E.M.S. del Veneto (il D.A.P., necessariamente, procede a trasferimenti in diverse R.E.M.S. ubicate in altre Regioni, se e quando si rendano disponibili "posti- letto").

In conclusione, la Regione Veneto va ritenuta responsabile della situazione di fatto oggetto del reclamo, e lesiva dei diritti primari (all'esecuzione della misura detentiva in R.E.M.S. ed al relativo trattamento terapeutico) del reclamante, e pertanto è onerata della soluzione opportuna a porvi rimedio (*id est*. messa a disposizione delle R.E.M.S. di pertinenza).

PQM

Visti gli artt. 13 Cost., 62 L. n. 354/75, il D.P.C.M. 1 aprile 2008, il D.L. n. 211/2011, il D.L. n. 52/2014, il decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012;

ACCERTATA la sussistenza e l'attualità del pregiudizio in danno del reclamante,

ACCERTATA la responsabilità in capo all'Amministrazione Regione Veneto,

ACCOGLIE il reclamo giurisdizionale presentato, e per l'effetto

ORDINA

Alla Regione VENETO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, di porre rimedio al pregiudizio di che trattasi, adottando i necessari provvedimenti.

Assegna alla REGIONE VENETO, nella persona del Presidente pro tempore, un termine per provvedere pari a giorni 15 (quindici) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

ORDINA

Al D.A.P. di esonerare il personale di Polizia Penitenziaria dal servizio nell'O.P.G. di Reggio Emilia assegnando un termine per provvedere di giorni 15 (quindici) a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Reggio Emilia, 18-11-2015

Il Magistrato di Sorveglianza

Dott.ssa Sabrina Bosi